

DELIBERA N. 39/08/CSP

**DIFFIDA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ R.T.I.. (EMITTENTE PER LA
RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA NAZIONALE ITALIA 1) PER LA
VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 37, COMMA 5, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177**

-PROCEDIMENTO N° 1557 /VF-

L'AUTORITA'

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 4 marzo 2008;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *Testo unico della radiotelevisione*, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale- del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTO il *Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*, approvato con delibera dell'Autorità n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 agosto 2001, n. 183 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 novembre 1981, n. 329 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il *Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*, approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76; come modificato dalla delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 25 maggio 2007, n. 120;

VISTO l'atto della Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali n. CONT.66/07/DICAM del 24 maggio 2007, notificato in data 12 giugno 2007, con il quale veniva contestata alla società RETI TELEVISIVE ITALIANE S.p.A., con sede in Roma, Largo del Nazareno n. 8, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale *Italia 1*, la violazione del comma 5, dell'articolo 37, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, poiché all'interno dei programmi *Pooh- Noi con Voi*

trasmesso il 1 gennaio 2007 e *Dr. House-Medical Division*, trasmesso il 12 gennaio 2007, sono state effettuate interruzioni pubblicitarie a distanza inferiore a venti minuti;

VISTE le memorie difensive, pervenute all'Autorità in data 28 giugno 2007 con nota prot. n. 42320, nelle quali la società ha dichiarato:

- di aver considerato il programma *Pooh Noi con Voi* come un programma composto di parti autonome e, in quanto tale, non soggetto ai vincoli della distanza tra le interruzioni;
- di non considerare l'INLOGO, sovrimpressione animata pubblicitaria, trasmesso nel corso del programma *Dr. House-Medical Division* una interruzione pubblicitaria poiché non interrompe il programma;

SENTITA la parte in audizione, in data 12 settembre 2007, nel corso della quale le argomentazioni sono state ribadite e ulteriormente specificate;

RILEVATO che, sulla scorta di quanto deliberato per una precedente istruttoria dell'Autorità, inerente ad analoga fattispecie di violazione, il programma *Pooh Noi con Voi* non può considerarsi composto di parti autonome ed è assoggettabile a quanto previsto all'art 37, comma 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di non poter accogliere le dedotte eccezioni per le seguenti ragioni:

- a) Quanto alla natura del programma *Pooh Noi con Voi* esso – costituendo la trasmissione di un concerto musicale – non può configurarsi come un programma composto di parti autonome, non constando della successione di autonome composizioni musicali, ma di un unico flusso comunicativo costituito dalla esibizione musicale e della dialettica con il pubblico, che contribuisce a contraddistinguere l'esibizione dal vivo rispetto alla registrazione in studio, e che non presenta pause naturali se non l'eventuale intervallo tra un «tempo» e l'altro;
- b) Quanto alla eccepita esclusione della forma pubblicitaria «INLOGO» – in precedenza denominata INSPOT dall'emittente, caratterizzata da brevità, contemporaneità di trasmissione e sovrapposizione al programma televisivo – dalle interruzioni nei programmi e dall'indice orario di affollamento pubblicitario, sul presupposto di una sua non ammissibilità alla tipologia «spot pubblicitario», si osserva quanto segue:
 - l'INLOGO non sembra sussumibile nel *genus* «forme di pubblicità diverse dagli spot pubblicitari come le offerte fatte direttamente al pubblico» (articolo 38, comma 6, decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177), cui sono assimilate le telepromozioni che concorrono al solo limite giornaliero di affollamento, in quanto il presupposto di tale distinzione e della loro esclusione dal limite orario è la circostanza di essere forme pubblicitarie di lunga durata e conseguentemente «*more time consuming*», all'opposto della caratteristica dell'INLOGO quale la breve durata;

- allo stato, in carenza di specifiche previsioni normative, l'unico riferimento di disciplina di tale forma pubblicitaria è costituito dall'analisi delle nuove tecniche pubblicitarie di cui alla *Comunicazione interpretativa relativa a taluni aspetti delle disposizioni della Direttiva Tv senza frontiere riguardanti la pubblicità televisiva*, in GUCE, C 102/7 del 28 aprile 2004, relativamente alla tecnica dello "schermo diviso", secondo la quale essa «41. [...] consiste nella diffusione simultanea o parallela del contenuto redazionale e del contenuto pubblicitario», è «48.[...] generalmente utilizzata per diffondere spot pubblicitari che possono essere abbastanza corti», e «44. 3.1.1. [...] nella misura in cui la tecnica dello schermo diviso serve a diffondere messaggi pubblicitari, deve essere trattata, ai fini della Direttiva, nello stesso modo di qualunque altro messaggio pubblicitario», e più precisamente «48. [...] Gli spot pubblicitari su schermo diviso devono essere trattati allo stesso modo degli spot di pubblicità televisiva in rapporto alle disposizioni della Direttiva»;
- in definitiva, l'evento pubblicitario denominato INLOGO può essere legittimamente trasmesso a condizione della sua assimilazione alla disciplina del c.d. schermo diviso, la cui applicabilità comporta una totale assimilazione della nuova forma pubblicitaria alla disciplina degli spot, per quanto concerne, relativamente al caso di specie, al posizionamento e alla distanza rispetto agli altri eventi pubblicitari;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 37, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, l'intervallo tra successive interruzioni pubblicitarie, da parte delle emittenti radiotelevisive, deve durare, in genere, almeno venti minuti per i programmi diversi da quelli di cui al comma 2, art 37, dello stesso decreto, intendendosi l'espressione "in genere" come riconducibile a una valutazione del rispetto dell'integrità dell'opera nel posizionamento dell'evento pubblicitario avuto riguardo alla specificità dell'INLOGO, che non interrompe il programma, ma è ad esso contemporaneo;

RILEVATO che, come precisato nell'atto di contestazione, si riscontra, durante il programma *Pooh Noi con Voi* del 1 gennaio 2007, la trasmissione di sei intervalli pubblicitari su sette inferiori alla distanza prescritta di venti minuti, come riportato nella seguente tabella:

Programma Pooh Noi con Voi	Distanza
1° intervallo tra 1 e 2 interruzione	16 minuti 54 secondi
2° intervallo tra 2 e 3 interruzione	14 minuti 43 secondi
3° intervallo tra 3 e 4 interruzione	12 minuti 59 secondi
4° intervallo tra 4 e 5 interruzione	Superiore a 20 minuti.
5° intervallo tra 5 e 6 interruzione	14 minuti 57 secondi
6° intervallo tra 6 e 7 interruzione	7 minuti 59 secondi
7° intervallo tra 7 e 8 interruzione	12 minuti 17 secondi

Nel programma *Dr.House-Medical Division*, trasmesso il 12 gennaio 2007, la trasmissione di un intervallo pubblicitario è stata inferiore a venti minuti come di seguito indicato:

Dr. House-Medical Division	Distanza
1° intervallo tra 1 e 2 interruzione (INLOGO)	5 minuti 2 secondi

tenendo presente che il secondo intervallo tra l'INLOGO e la terza interruzione, di 19 minuti e 23 secondi, appare non integrare violazione in virtù della preminente valutazione del rispetto dell'integrità dell'opera nel posizionamento dell'evento pubblicitario, consentito dall'espressione "in genere" recata dalle disposizioni, e avuto riguardo alla specificità dell'INLOGO che non interrompe il programma, ma è ad esso contemporaneo;

RITENUTE inadeguate, per i motivi sopra precisati, le giustificazioni addotte dall'emittente;

RILEVATO, quindi, che nei fatti menzionati è configurabile la violazione dell'articolo 37, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 per i due programmi trasmessi su Italia 1 *Pooh Noi con Voi* il 1 gennaio 2007 e *Dr. House-Medical Division* il 12 gennaio 2007;

VISTI gli articoli 37, comma 5 e 51 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità* ;

DIFFIDA

la società R.T.I. S.p.A., con sede legale in Roma, Largo del Nazareno n. 8, esercente l'emittente televisiva in ambito nazionale ITALIA 1 a cessare dal comportamento illegittimo sopra indicato entro il termine di giorni quindici dalla data di notifica del presente atto.

Ove il comportamento illegittimo persista oltre il termine sopraindicato, sarà applicabile la sanzione amministrativa del pagamento di una somma, da euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), a euro 51.656,00 (cinquantunomilaseicentocinquantesi/00), ai sensi dell'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26 della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i procedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni e integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di giorni sessanta dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale amministrativo regionale del Lazio.

Roma, lì 4 marzo 2008

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
per **IL SEGRETARIO GENERALE**
M. Caterina Catanzariti